

## CONVIVENZE DI FATTO: INFORMATIVA

La legge 20 maggio 2016 n. 76 entrata in vigore il 5 giugno, riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Ferma restando la sussistenza di questi presupposti, **la dichiarazione di convivenza di fatto deve essere fatta personalmente** dagli interessati presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza **previo appuntamento**. A seguito della dichiarazione seguirà l'accertamento di assenza di vincoli da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile e della effettiva convivenza da parte della Polizia Locale.

I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Ciascuno può designare l'altro quale suo rappresentante, nei casi previsti dalla legge. Sono previsti diritti di abitazione nella casa di comune residenza e di partecipazione all'eventuale impresa familiare. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.

I conviventi di fatto possono disciplinare i **rapporti patrimoniali** relativi alla vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, con un **atto pubblico o con una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato**, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opportunità ai terzi, il professionista entro i successivi dieci giorni trasmette copia del contratto al Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e si risolve per:

- accordo delle parti o recesso unilaterale (con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, come sopra),
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona (il contraente deve notificare all'altro e al professionista l'estratto di matrimonio o di unione civile),
- morte di uno dei contraenti (il superstite o gli eredi devono notificare al professionista di cui sopra l'estratto dell'atto di morte, affinché lo annoti a margine del contratto e lo notifichi all'anagrafe del Comune di residenza).

Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

*Per informazioni: Comune di Pescantina – Ufficio Stato Civile – tel. 045 6764202 orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 08,30 alle 12,30 giovedì 14,00 – 16,00 sabato 08,30- 11,30.*